



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

CORTE DI APPELLO DI ANCONA

La Corte di Appello di Ancona, composta dai Sigg. Magistrati:

Dr.ssa Giuliana Basilli
 Dr. Lorenzo Falco
 Dr. Sebastiano Lelio Amato

Presidente rel.
 Consigliere
 Consigliere

All'udienza del 27.1.2023, con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore Generale Dr.ssa Cristina Polenzani e con l'assistenza del funzionario giudiziario Dott. Alessandro Lutri, relatore il Presidente Dr.ssa Giuliana Basilli, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel processo penale a carico di:

_____ nato in _____ il _____ residente con domicilio dichiarato in _____

Libero – assente

- difeso di fiducia dall'Avv. _____ del foro di Pesaro, presente

Imputato

del reato p. e p. dall'art. 572 c.p. perché, sottoponendola a sofferenze fisiche e morali ed assumendo nei suoi confronti un atteggiamento vessatorio e prevaricatore, così instaurando all'interno dell'abitazione familiare un clima di tensione e paura e costringendola ad un intollerabile regime di vita, fino a determinarne un grave crollo psicologico ed il ricorso ad un ricovero psichiatrico ospedaliero volontario (_____) ed in seguito (_____) ad allontanarsi da casa con il figlio _____ (nato il _____), maltrattava la convivente more uxorio _____ con le seguenti condotte:

- offendendola abitualmente dicendole di essere una "pazza, completamente fuori di testa, non adeguatamente educata dai genitori", nonché "non capisci niente, non sai fare la madre" così delegittimandone anche il ruolo di madre, consentendo l'ingerenza della propria madre nell'accudimento del bambino e una progressiva estromissione ed isolamento della persona offesa;
- mortificandola con richieste di accondiscendere ai propri desideri sessuali - anche con prestazioni sessuali più particolari - e, qualora non assecondato, insultandola instillando sensi di colpa dicendole di non essere era "una buona compagna";

n. _____/2023 Reg. Sent.

n. _____/2021 R.G.C.A.

n. _____ R.G.N.R.

Sentenza
 in data 27.1.2023

Depositata
 Oggi - 6 APR 2023

Il Cancelliere _____

Notificato avviso ai
 sensi dell'art. 128
 c.p.p.
 il.....

Il Cancelliere C1

Divenuta irrevocabile
 il

Cancelliere C1

Trasmesso estratto per
 esecuzione-
 comunicazione alla
 Procura presso il
 Tribunale - Procura
 Generale di

In data.....

Il Cancelliere C1

Redatta Scheda il

Redatta parcella il

Estratto al carcere
 di
 il.....

Atti in Tribunale

• percuotendola e aggredendola in più occasioni stringendole le mani al collo e mettendola con le spalle contro il muro;

• umiliandola e rivolgendosi a lei con espressioni del tipo "levati dal cazzo, non vedo l'ora che ti levi dal cazzo, quando te ne andrai festeggerò, quando te ne andrai tornerò a casa mia, la merda sta bene nella merda (con riferimento ai genitori della donna);

condotte offensive, minacciose, prevaricatrici e di controllo degli spostamenti, che proseguivano anche dopo l'allontanamento della donna dall'abitazione, con i seguenti comportamenti:

• rivolgendole espressioni di minaccia dicendole che le "avrebbe tolto il figlio", che gliela avrebbe "fatta pagare ... che si sarebbe rivolto a chi comanda, a quelli alti e che sarebbero arrivate le bombe"

• negandole la restituzione degli effetti personali suoi e del bambino e, dopo l'intervento dei Carabinieri, consegnandole alcuni oggetti danneggiati e non rendendole degli anelli;

• diffamandola raccontando che, nel momento in cui era uscita dalla casa, aveva sottratto i denari custoditi nella cassaforte;

• insinuando condotte di maltrattamento in danno del figlio [REDACTED];

• ingiuriandola alla presenza di terze persone con le espressioni "merda", "non mi toccare che tu sei merda, mi fai schifo" (in data [REDACTED]) o riferendosi ai familiari della donna definendoli "una famiglia di merda" e "bestie", "zingari"

• seguendola nei luoghi da lei frequentata;

• intimidendo i testimoni indicati nella causa civile per l'affidamento del minore [REDACTED], per dissuaderli dal deporre.

In [REDACTED], denuncia-querela del [REDACTED] ed integrazione in data [REDACTED] e in data [REDACTED]

PARTE CIVILE:

[REDACTED],
domiciliato legalmente presso l'Avv. [REDACTED] del foro di Roma,
presente

APPELLANTI

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro,

La parte civile [REDACTED],

avverso la sentenza n. [REDACTED]/20 emessa il 6.10.2020 dal Tribunale di Pesaro
che mandava assolto [REDACTED] dal reato a lui ascritto perché il
fatto non costituisce reato.

Prescrizione: 13.10.2025

Conclusioni:

- il Procuratore Generale concludeva chiedendo l'accoglimento dei motivi di appello;
- il difensore della parte civile concludeva chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, la condanna dell'imputato con conseguente condanna del medesimo al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali in favore di Pierini Serena;
- il difensore dell'imputato concludeva chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza n. [REDACTED]/20, emessa all'udienza del 6.10.2020, all'esito di giudizio dibattimentale, il Tribunale di Pesaro, mandava assolto [REDACTED] [REDACTED] dal reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della convivente more uxorio [REDACTED] a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Avverso la suddetta sentenza proponeva appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, deducendo che il Giudicante non aveva considerato alcune fonti di prova, e, in particolare, le dichiarazioni della persona offesa, che davano conto di offese e svalutazioni e minacce reiterate, e le lettere scritte dalla stessa, nonché la grande differenza di età tra il [REDACTED] e la [REDACTED] che avrebbe dovuto comportare una diversa

attenzione del [REDACTED] per i bisogni della giovane compagna, nonché lamentando "l'estrema psicologizzazione della motivazione del Giudice", che aveva comunque ritenuto la sussistenza dell'elemento materiale del reato, stante la formula assolutoria adottata.

Chiedeva, pertanto, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante audizione della persona offesa, con conseguente condanna dell'imputato.

Avverso la medesima sentenza proponeva, altresì, appello il difensore della parte civile e, con un unico motivo di appello, deduceva la manifesta contraddittorietà della motivazione quanto alla valutazione delle emergenze istruttorie, sostenendo che il Giudice di primo grado aveva errato nell'escludere la responsabilità penale dell'imputato, negando, di conseguenza, il risarcimento alla parte civile, alla luce del fatto lo stesso non avrebbe "*intimamente compreso*" l'antidoverosità delle condotte ed essendo dimostrato l'elemento soggettivo del reato in contestazione.

Chiedeva, quindi, previa affermazione della pena responsabilità, la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, in favore della parte civile.

All'esito dell'odierna udienza, sulle conclusioni di cui al verbale, la Corte ha pronunciato sentenza come da dispositivo

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le censure mosse alla sentenza impugnata dal P.M. di Pesaro e dal difensore della parte civile si appalesano infondate.

Osserva la Corte che la pronuncia di assoluzione espressa dal Tribunale di Ancona, dettagliata, precisa e puntuale nella ricostruzione della vicenda e nell'analisi di tutti i dati emersi dall'istruttoria dibattimentale, si fonda su un'analisi completa e corretta degli elementi di cui al fascicolo, oltre che su corrette e condivisibili argomentazioni e valutazioni logico-giuridiche.

L'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata non mostra lacune o illogicità di sorta.

Il Giudice di primo grado ha bene evidenziato gli elementi e i motivi che lo hanno portato alla decisione di assolvere il [REDACTED] perché il fatto non costituisce reato, dando ampia e specifica motivazione del proprio ragionamento e delle conclusioni cui è pervenuto.

Va, invero, dato opportuno atto della pregevolezza nonché della estrema e puntuale compiutezza della motivazione della sentenza di primo grado, caratterizzata da apprezzamenti di merito e ricostruzioni e valutazioni di ordine logico e giuridico che questa Corte condivide integralmente.

La Corte fa, pertanto, propria tale motivazione che, con argomentazioni convincenti e giuridicamente corrette, dà ampio conto delle ragioni poste a fondamento della decisione, anche in relazione alle deduzioni difensive, richiamandola per tutto quanto diversamente non verrà argomentato.

Ciò posto, in aggiunta a quanto già rilevato dal primo giudice, si reputa di svolgere le seguenti ulteriori osservazioni e argomentazioni con riguardo agli aspetti fatti oggetto di appello.

La vicenda *de qua* va esaminata e valutata, tenendo conto delle particolari condizioni della [REDACTED] nel periodo in oggetto e della particolare apprensione del [REDACTED] circa l'accudimento e la salute del figlio neonato, che hanno condizionato, da un parte, l'atteggiamento e le condotte dell'imputato e, dall'altra parte, il comportamento e lo stato psicofisico e di sofferenza della stessa.

Tra il [REDACTED] e la [REDACTED] vi erano venti anni di differenza di età e tale differenza, che aveva già determinato una relazione non serena, fin dall'inizio, con il tempo aveva aggravato le problematiche proprie di ogni coppia, in quanto il [REDACTED] era focalizzato sulla famiglia e sulla paternità, mentre la [REDACTED], che era rimasta incinta al secondo anno di università, avrebbe voluto completare gli studi e vivere, la vita in maniera adeguata alla propria età.

Il [REDACTED] stante la giovane età della moglie e ritenendo che la stessa avesse bisogno di aiuto nell'accudimento del figlio [REDACTED] (nato il [REDACTED]), aveva invitato la compagna a farsi aiutare dalla madre (di esso [REDACTED]), la quale, anche in considerazione del fatto che la coppia abitava in un appartamento comunicante con quello della madre del [REDACTED] (la cui porta non era chiusa a chiave) era pressochè sempre presente nell'abitazione della coppia e si occupava personalmente dell'accudimento del minore, quasi estromettendo la [REDACTED] dal suo ruolo di madre.

L

La presenza incombente e pressante della madre del [REDACTED] ha certamente contribuito all'aggravamento dei rapporti tra il [REDACTED] e la [REDACTED]

Invero, l'imputato, nonostante le lamentele della compagna e l'invito della donna a lasciarla svolgere il ruolo di mamma, non solo non aveva cercato di eliminare o quanto meno di ridurre la presenza della propria madre, ma anzi, ritenendola necessaria per il bene del piccolo [REDACTED], mostrava di apprezzare e insisteva con la [REDACTED] sul fatto che il bambino dovesse essere accudito dalla madre, che lui considerava ben più adatta della compagna per tale incombente, anche sminuendola nelle sue capacità genitoriali, con toni e modi assolutamente non corretti e incongrui.

Tale atteggiamento e tale situazione avevano comportato un profondo stato di sofferenza psicologica della [REDACTED], con atti di autolesionismo e necessità di ricoveri in reparti psichiatrici ospedalieri (il fatto che la [REDACTED] soffrisse di disturbi di personalità risulta documentalmente da certificazioni sanitarie e da relazioni e dichiarazioni di Consulenti, seppure non in maniera assolutamente concorde circa il tipo di disturbo e la sua gravità).

Il [REDACTED], il quale avrebbe dovuto affrontare la situazione in maniera diversa, e cioè mostrando una maggiore comprensione ed empatia nei confronti della giovane compagna che si trovava in uno stato di sofferenza, aveva invece ancora di più accusato - con parole forti - la stessa di essere inadeguata come madre, anche sostanzialmente "minacciandola" di tenere lui [REDACTED] insieme alla madre.

In sostanza, il [REDACTED], pensando di aiutare la compagna, consentiva alla propria madre di "sostituirsi" alla [REDACTED] nell'accudimento del piccolo [REDACTED], e poi, quando la [REDACTED] aveva un crollo psicologico (la situazione andava ad incidere su una personalità già fragile), non comprendendo le "richieste di aiuto" della compagna, anziché distaccarsi dalla madre per creare e sostenere un vero nucleo familiare autonomo, continuava a fare pieno affidamento nella propria madre, aumentando lo stato di avvilito e di sofferenza della compagna.

Appare opportuno rilevare che il [REDACTED] aveva erroneamente ritenuto la compagna inadeguata alla funzione di madre, in quanto gli accertamenti poi effettuati hanno mostrato che la [REDACTED] possedeva idonee capacità genitoriali.

Alla luce delle risultanze istruttorie e dello svolgimento della vicenda può fondatamente ritenersi che il [REDACTED] seppure ha posto in essere comportamenti integranti l'elemento materiale del reato ascritto, nella specie difetta l'elemento soggettivo del reato, in quanto l'imputato aveva agito (cercando, a suo modo, e cioè anche con offese, svalutazioni verbali e minacce, di spronare e supportare la compagna) non con il fine di provocare vessazioni e sofferenze alla compagna, ma reputando, in maniera assolutamente errata, che il proprio atteggiamento - sintomatico di mancanza di sensibilità ed empatia - fosse quello più efficace per tutelare il minore e "aiutare" la [REDACTED]

Le argomentazioni e conclusioni esposte non sono inficiate dal tenore delle dichiarazioni della [REDACTED] (la cui attendibilità non è mai stata messa in discussione) e dalle lettere scritte dalla [REDACTED] all'imputato e ai suoi genitori, che, anzi, ad una lettura completa ed attenta, confermano l'interpretazioni della vicenda data dal Giudice di primo grado e da questa Corte.

Il delitto di maltrattamenti in famiglia è costituito da una condotta abituale che si estrinseca con più atti, delittuosi o meno, che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi ma collegati da un nesso di abitudine ed avvinti nel loro svolgimento da un'unica intenzione criminosa di ledere l'integrità fisica o il patrimonio morale del soggetto passivo, cioè, in sintesi, di infliggere abitualmente tali sofferenze.

Per la configurabilità del reato di maltrattamenti, quindi, la condotta dell'agente non deve limitarsi a sporadici episodi di violenza, di minaccia o di offesa, come espressione reattiva, magari, ad un particolare e contingente clima di tensione, ma deve sottoporre il soggetto ad una serie di sofferenze fisiche e morali, in modo che i singoli atti siano uniti tanto da un legame di abitudine (elemento oggettivo), quanto da un'intenzione criminosa che si ponga come elemento unificatore dei singoli atti vessatori (elemento soggettivo, inteso come dolo unitario).

Nella specie, non può ritenersi provata in modo indubbio, tenuto conto del complessivo svolgimento dei rapporti e della convivenza tra l'imputato e la parte offesa, del comportamento complessivo dell'imputato (da valutare

anche considerate le particolari problematiche condizioni della persona offesa), la sussistenza in capo al [REDACTED] dell'elemento soggettivo necessario per l'integrazione del reato di maltrattamenti.

Posto quanto sopra, non sussistendo, nella specie, elementi idonei a dimostrare la ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato ascritto, va confermata la pronuncia assolutoria espressa dal Tribunale di Pesaro.

Segue la condanna della parte civile appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali del grado.

Si fissa termine di giorni novanta per il deposito della motivazione ex art. 544 co. 3 c.p.p..

P.Q.M.

Visto l'art. 605 c.p.p.

Conferma la sentenza n. [REDACTED] emessa nei confronti di [REDACTED] dal Tribunale di Pesaro il 6.10.2020, appellata dalla parte civile e dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Pesaro;
condanna la parte civile al pagamento delle ulteriori spese processuali del grado.

Motivazione entro giorni novanta.

Ancona, 27 gennaio 2023



IL CANCELLIERE
(Stefano Paci)


IL PRESIDENTE EST.

Dott.ssa Giuliana Basilli
